



DI CELESTE VIVENZI

Con il provvedimento congiunto Agenzia delle entrate e delle dogane del 25/9/2017 n. 194409 sono state fissate le nuove regole per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, dei modelli Intra con decorrenza dal 1° gennaio 2018 (in sostanza il provvedimento ha rivisitato le soglie per la determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi, distinguendo tra modello Intra per acquisti di beni e di servizi e modello Intra per cessione di beni e servizi resi). Il provvedimento in oggetto ha introdotto alcune misure di semplificazione degli obblighi comunicativi ai fini Intrastat e ha dettato le seguenti regole:

a) abolizione dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;

b) valenza esclusivamente statistica dei modelli Intra mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;

c) per l'individuazione dei soggetti obbligati a presen-

tare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile è stato previsto un innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da 50 mila euro a 200 mila euro trimestrali per gli acquisti di beni e a 100 mila euro trimestrali per gli acquisti di servizi;

d) viene innalzata la soglia «statistica» per gli elenchi relativi alle cessioni di beni stabilendo che la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100 mila euro di operazioni trimestrali;

e) semplificazione della compilazione del campo «Codice servizio», attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre);

f) restano invece invariate le modalità di compilazione per i modelli Intra inerenti le cessioni di beni e di servizi ovvero viene mantenuta la presentazione, con periodicità mensile o trimestrale, alla soglia di 50 mila euro

prevista dal decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/Ce (art. 263).

Al fine di meglio inquadrare le novità legislative si forniscono di seguito alcune precisazioni da applicarsi a far data dall'1 gennaio 2018 per la compilazione dei modelli Intra acquisti e dei modelli Intra Vendite:

1) Modelli Intra trimestrali acquisti di beni e servizi: sono stati aboliti;

2) Modello Intra2 -bis (acquisti di beni): per far scattare l'obbligo di presentazione l'ammontare trimestrale degli acquisti di beni deve essere almeno di euro 200 mila; la valenza è esclusivamente statistica e vige l'indipendenza delle categorie in materia di determinazione della soglia (potrebbe quindi esserci un obbligo mensile per gli acquisti di beni e un obbligo trimestrale per i servizi);

3) Modello Intra 2quater mensili acquisti servizi: obbligo per operazioni che superano i 100 mila euro trimestrali; valenza esclusi-

vamente statistica (vige l'indipendenza delle categorie in materia di determinazione della soglia);

4) Modello Intra 1bis cessione beni: regole invariate rispetto al 2017, compilazione dati statistici opzionali per operazioni non superiori a 100 mila euro di operazioni trimestrali (la regola dell'indipendenza delle categorie non si applica ai modelli Intra1 per i quali si applicano le vecchie regole);

5) Modello Intra 1quater cessione servizi: regole invariate rispetto al 2017 (la regola dell'indipendenza delle categorie non si applica ai modelli Intra1 per i quali si applicano le vecchie regole). Come si può notare da quanto sopra riportato per le cessioni di beni (modello Intra1-bis) e per le prestazioni di servizi rese (modello Intra1-quater) non vengono modificate le regole precedenti mantenendo il limite di euro 50 mila da applicarsi sempre alle operazioni attive effettuate in uno dei 4 trimestri solari precedenti (si tratta di un parametro mo-

bile) sempre determinato in via autonoma tra le cessioni di beni e i servizi resi. Per le cessioni di beni è facoltativa la compilazione di dati statistici negli elenchi riepilogativi inerenti le cessioni Intra di beni, per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile ovvero che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale maggiore o uguale a 100 mila euro. Per i servizi resi in relazione alla compilazione del campo «Codice servizio», va fatto riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività.

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel: 06/5415742
www.anclsu.com

Apprendista, distacco consentito solo se previsto dal piano formativo

Cosa accadrebbe se andassimo a distaccare un apprendista professionalizzante rispettando tutti i requisiti di legge previsti dall'Istituto del distacco, ma sul cui piano formativo individuale dello stesso apprendista non fosse contemplata questa ipotesi eventuale dell'utilizzo possibile di codesto istituto contrattuale? Nel caso in cui eventualmente fosse preventivamente prevista l'ipotesi della possibilità del distacco nel piano formativo individuale ma sul luogo del distacco dove opera l'apprendista professionalizzante non vi fosse anche contestualmente l'attività di controllo e di coordinamento formativo da parte del tutor designato, quali sarebbero le eventuali conseguenze a cui andrebbe incontro il datore di lavoro distaccante? Ebbene nel caso di queste due fattispecie appena descritte il distacco dell'apprendista sarebbe considerato irregolare e dunque sanzionabile in applicazione dell'apparato sanzionatorio del distacco irregolare, pur ravvisandosi la genuinità dell'istituto, ovvero pur in presenza dell'interesse economico produttivo evidente e dimostrabile da parte dell'impresa distaccante, e questo per il solo fatto che nell'eventuale piano formativo individuale dell'apprendista non fosse prevista questa possibilità o anche solo nel caso in cui l'eventuale accesso ispettivo vada a constatare che l'attività dell'apprendista distaccato non fosse eseguita sotto il coordinamento e il controllo formativo del tutor designato nello stesso

piano formativo individuale. Questo è quello che viene ribadito e confermato nella nota n. 290 del 12 gennaio 2018 dell'Ispezzione nazionale del lavoro, che si è espresso in merito a una richiesta di parere di competenza formulata dall'Ispezzione territoriale del lavoro di Udine-Pordenone con nota protocollo n. 29837 del 19/12/2017 su un contratto di apprendista e sulla formazione in fase di distacco ex art. 30 del dlgs n. 276 del 2003. Ma l'eventuale altra domanda da porsi sarebbe la seguente: cosa

accadrebbe se in fase di accesso ispettivo su un cantiere gli organi ispettivi riscontrassero la presenza dell'apprendista distaccato che esegue una fase di lavoro in completa autonomia funzionale e senza la contestuale presenza fisica del rispettivo tutor? Dalla lettera della risposta dell'Ispezzione nazionale del lavoro trasparirebbe che la presenza fisica del tutor sul luogo del distacco non debba essere considerata come una conditio sine qua non per l'esecuzione della fase lavorativa dell'apprendista distac-

cato, quindi se ne deduce che se l'Ispezzione che effettua l'ispezione trovasse l'apprendista distaccato ma non contestualmente il proprio tutor aziendale non possa automaticamente contestare l'illecito. Ma nell'interpretazione di chi scrive appare veramente molto difficile poter pensare dopo il monito fornito dal nostro maggior organo ispettivo del lavoro, che nell'interpretazione della nota su esposta tende chiaramente a far coincidere la funzione del tutor con quella che integra e coordina personalmente l'intera attività formativa dell'apprendista, di poter dimostrare agevolmente in fase di accesso ispettivo l'assolvimento dell'obbligo di coordinamento e controllo formativo dello stesso apprendista, in contumacia del tutor preposto, e soprattutto aggiungo, se oltre all'assenza del tutor si registra anche l'assenza di altre figure sul luogo del distacco con la stessa specializzazione oggetto del tutoraggio a cui aspira il lavoratore apprendista, in quanto sarebbe di una facilità disarmante per gli organi ispettivi in questa fattispecie contestare il mancato obbligo formativo in assenza fisica del tutor proprio per l'assenza contestuale anche di professionalità identiche, e quindi il venir meno della condizione indispensabile affinché il lavoratore apprendista possa legittimamente essere presente sul luogo del distacco ed esercitare dunque la propria attività lavorativa.

Raffaello Arcangelo Piscitelli

Tema del mese, un'iniziativa per i territori

Da pochi giorni, il Centro studi nazionale Ancl Su guidato dal presidente Dario Montanaro ha inviato a tutte le unioni provinciali un documento contenente degli approfondimenti in materia di certificazione unica. L'ambizione del progetto è quella di creare un collegamento, un dialogo continuo tra l'associazione ed i territori condividendo obiettivi formativi e di aggiornamento professionale. Molte unioni provinciali hanno organizzato delle giornate di formazione sul tema della certificazione unica, aprendo l'evento anche ai consulenti non iscritti all'Ancl Su. La partecipazione all'iniziativa prevede il riconoscimento dei crediti formativi. «Abbiamo deciso di avviare questa attività, intitolata "Tema del mese", con la precisa finalità di rafforzare il collegamento con le unioni provinciali e valorizzare periodicamente la formazione che come associazione offriamo ai nostri associati, su tematiche di carattere professionale», dichiara Dario Montanaro. «Intenzione del centro studi è quella di individuare ogni mese un tema, svilupparlo nelle sue diverse sfaccettature e fornire un documento esaustivo alle unioni provinciali, per far sì che queste siano il vero connettore con il territorio e gli associati, in particolar modo con i giovani consulenti che sentono il bisogno di formarsi e aggiornarsi».

Centro Studi Ancl Su